

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO**

**DISPOSITIVO della SENTENZA**

in persona del Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli, ha pronunciato all'udienza del 17/10/2017, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 490/2017 RGL, promossa da:

**ASSOCIAZIONE STAMPA SUBALPINA** , c.f. 80089510012, con sede in Torino, c.so Stati Uniti 27, elettivamente domiciliato in Torino, via Palmieri 23, presso lo studio dell'avv. GAETANO RAFFONE dal quale è rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso ex art. 28 st.lav.

PARTE RICORRENTE

contro:

**LAPRESSE S.P.A.** , c.f. 06723500010, con sede in Milano, via Madre Picco 16, elettivamente domiciliato in Torino, c.so Galileo Ferraris 71, presso lo studio degli avv.ti GIANANDREA GIANCOTTI e GIORGIA LOVECCHIO MUSTI dai quali è rappresentato e difeso per procura allegata alla comparsa costitutiva

PARTE CONVENUTA

Oggetto: Art. 28 st.lav. – fase di opposizione

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO**

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:

- accerta l'antisindacalità della condotta tenuta da LaPresse s.p.a. nel negare la legittimazione del dirigente sindacale Jan Pellissier ad interessarsi delle retribuzioni dei colleghi, e conseguentemente nel reagire prospettandogli provvedimenti disciplinari, bloccando ferie, permessi e trasferte, e ogni investimento diretto all'area giornalistica;
- dichiara cessata la materia del contendere in merito alla domanda di reintegrazione di Jan Pellissier nelle mansioni di inviato;
- dichiara inammissibile la domanda relativa alla nullità, inefficacia o disapplicazione dell'accordo 25/5/2016;
- respinge per il resto il ricorso;



- ordina a parte convenuta di affiggere la presente sentenza nelle bacheche aziendali e di pubblicarla nel sito internet aziendale per almeno 30 giorni;
- liquida le spese sostenute dall'Associazione Stampa Subalpina in complessivi € 5.535,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrenze per la prima fase del giudizio, ed in complessivi € 7.025,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA per la fase di opposizione;
- compensa tra le parti le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio nella misura di un terzo, e condanna parte convenuta al pagamento alla ricorrente delle predette spese nella misura di due terzi.

Motivazione entro 60 giorni.

Torino, il 17/10/2017

Il Giudice  
dr.ssa Lucia Mancinelli

